

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA
A TASSO VARIABILE MEDIA MENSILE 20/09/07 – 20/09/12 – 126[^] EMISSIONE - CODICE ISIN : IT0004274673**

Art. 1 Importo e titoli - Il prestito obbligazionario "Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. – 20/09/07 – 20/09/12 a tasso variabile - 126[^] emissione", non convertibile, emesso in base all'art. 12 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e in base alle disposizioni del decreto legislativo n.58 del 24/02/1998 (T.U.F.) e relativi regolamenti, è di un importo massimo di Euro 50.000.000,00, ed è costituito da un massimo di n. 50.000 obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna non frazionabile; tali titoli obbligazionari sono accentrati alla Monte Titoli S.p.a. in regime di dematerializzazione.

Art. 2 Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000,00 per ogni obbligazione di Euro 1.000 di valore nominale.

Art. 3 Durata - La durata del prestito è fissata in 60 mesi e sarà integralmente rimborsato il giorno 20/09/2012.

Art. 4 Godimento - Il prestito ha godimento dal giorno 20 settembre 2007 ed è emesso in serie aperta fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 50.000.000,00; la sottoscrizione verrà chiusa il 28/02/2008.

Art. 5 Interessi - Gli interessi saranno pagabili in rate semestrali posticipate il giorno 20/03 e il giorno 20/09 di ogni anno. La prima cedola semestrale verrà pagata il giorno 20/03/2008 al tasso del 4,60% annuo lordo. Le cedole successive saranno indicizzate al tasso Euribor 6 mesi, in base alla media mensile del mese antecedente l'inizio di godimento di ciascuna cedola. Tali interessi semestrali saranno determinati utilizzando tale valore diminuito di 40 punti base, il valore ottenuto sarà arrotondato per difetto al centesimo inferiore, secondo la seguente formula:

$$T = (\text{Euribor 6 mesi} - 0,40) * P$$

dove **T** è il tasso di periodo lordo, **Euribor 6 mesi** è il valore della media mensile del mese precedente l'inizio di godimento di ciascuna cedola, **P** è il numero di giorni effettivi trascorsi nel periodo prescelto di maturazione degli interessi/giorni effettivi, tale valore sarà arrotondato per difetto al centesimo inferiore. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Gli interessi sono calcolati sulla base della convenzione "giorni effettivi/giorni effettivi", tale valore sarà arrotondato per difetto al centesimo inferiore.

Art. 6 Rimborso - Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, il giorno 20/09/2012. Qualora il pagamento del capitale cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere il giorno 20/09/2012.

Art. 7 Luogo di pagamento - Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

Art. 8 Termini di prescrizione e decadenza - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 9 Garanzie - Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 Regime fiscale - Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

Art. 11 Foro Competente - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana.

Art. 12 Comunicazioni - Tutte le comunicazioni dell'Emittente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.

Art. 13 Varie - Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.

Data li

(il/i Sottoscrittore/i)